



**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 19 DELLA
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 50:
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CONFERENZA DI
SERVIZI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
COMMERCIALI RELATIVE ALLE GRANDI STRUTTURE DI
VENDITA**

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 19, comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 disciplina i termini e lo svolgimento della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera l) della legge regionale n. 50 del 2012.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

- a)** per legge regionale, la legge regionale 28 dicembre 2012, n.50 recante: "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto con riferimento al dettaglio su area privata*", in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento;
- b)** per conferenza di servizi, una conferenza, cui partecipano a titolo obbligatorio il comune, o la struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 2000, n. 267, la provincia e la Regione, indetta allo scopo di effettuare un'analisi contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita;
- c)** per responsabile del procedimento, il dipendente, individuato dall'Amministrazione Comunale nel proprio organico, o dalla struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 2000 n. 267, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi;
- d)** per SUAP, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- e)** per rappresentante delle amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio, colui che è formalmente legittimato a decidere in nome e per conto dell'amministrazione convocata a titolo obbligatorio;
- f)** per relatore tecnico o amministrativo, colui o coloro che sono incaricati dall'Amministrazione di appartenenza di redigere una relazione istruttoria per ciascuna delle valutazioni di settore afferenti alla richiesta di autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge regionale sono assoggettati ad autorizzazione commerciale i procedimenti relativi alle seguenti fattispecie concernenti le grandi strutture di vendita:
 - a) apertura;
 - b) ampliamento;
 - c) trasferimento di sede, al di fuori della struttura edilizia originaria;
 - d) trasformazione di tipologia.

Articolo 5

Autorità procedente e soggetti partecipanti alla conferenza di servizi.

1. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale di cui all'articolo 4 è subordinato all'esame della relativa istanza da parte della conferenza di servizi indetta dal SUAP ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge regionale.
2. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione, ciascuna a mezzo di un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione.
3. Per la Regione è legittimato a partecipare in qualità di rappresentante dell'amministrazione il Dirigente regionale della Direzione Commercio, ovvero un suo delegato.

La Provincia e il Comune individuano il rispettivo rappresentante nell'ambito del proprio personale dipendente. Ai fini della presente disciplina la rappresentanza dell'amministrazione non può essere esercitata da un soggetto che nell'ambito dell'ente medesimo rivesta cariche politiche.
4. Ciascun rappresentante di Regione, Provincia e Comune potrà essere accompagnato dai relatori tecnici o amministrativi, i quali non hanno, tuttavia, diritto di voto.
5. Per la Regione partecipa necessariamente, in qualità di relatore tecnico o amministrativo, personale, di regola con qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture/enti regionali competenti in materia di urbanistica e paesaggio e di viabilità, nonché analogo personale in servizio presso altre strutture regionali eventualmente individuate dal rappresentante regionale in relazione alle problematiche oggetto di decisione. In caso di impedimento, la partecipazione può essere sostituita dalla produzione di idoneo parere inerente agli aspetti di competenza. Si considera acquisito l'assenso delle suddette strutture/enti regionali in caso di mancata partecipazione alla conferenza di servizi ed in assenza della produzione del suddetto parere.
6. Qualora ricorra una delle ipotesi di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del c. p. c., o in ogni caso una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, i rappresentanti designati con diritto di voto, il responsabile del procedimento, nonché i

relatori amministrativi o tecnici sono tenuti a comunicare tempestivamente la propria astensione all'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 6

Istanza di autorizzazione

1. L'istanza di autorizzazione è presentata in modalità telematica al SUAP, ove istituito, del Comune competente per territorio o, in mancanza, alla competente Camera di commercio, utilizzando la modulistica approvata con decreto del dirigente regionale della Direzione Commercio.
2. Nel caso di struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista al successivo articolo 7, viene immediatamente inviata da parte del Suap del Comune ricevente al responsabile del procedimento, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora quest'ultimo appartenga ad una diversa Amministrazione.
3. L'istanza di autorizzazione presentata al SUAP deve contenere, a pena di irricevibilità, una dichiarazione attestante:
 - a) la natura dell'intervento, l'ubicazione, la superficie di vendita, la superficie lorda di pavimento ed il settore o i settori merceologici dell'esercizio;
 - b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 in caso di autorizzazione commerciale per il settore alimentare;
 - c) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010;
 - d) la sussistenza della conformità urbanistica.
4. Il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 3, lettera b) è richiesto con riferimento al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante in caso di società ovvero, in alternativa, ad altra persona preposta all'attività commerciale.
5. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Articolo 7

Documentazione

1. L'istanza di autorizzazione, redatta in conformità con le previsioni del regolamento regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) una relazione riguardante le modalità di attuazione dell'iniziativa commerciale con particolare riferimento alla conformità territoriale, urbanistica e ambientale;
 - b) documentazione relativa all'impatto di viabilità ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale;

- c) la documentazione necessaria per ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo all'iniziativa commerciale;
 - d) il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *a*) della legge regionale;
 - e) il provvedimento relativo alla procedura di verifica di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 1999, n.10 e successive modificazioni ed integrazioni, laddove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera *b*) della legge regionale;
 - f) ogni ulteriore documentazione richiesta dal regolamento regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale;
 - g) ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, parere, intesa ed ogni altro atto di assenso comunque denominato necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale
2. Può formare oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 la seguente documentazione: il permesso di costruire relativo all'iniziativa commerciale, qualora già rilasciato, nonché la documentazione di cui alla lettera *g*) del comma 1 del presente articolo.
3. La documentazione di cui al comma 1 che deve essere allegata all'istanza di autorizzazione a pena di inammissibilità dell'istanza medesima è la seguente: la documentazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e, qualora prevista dal regolamento regionale a pena di inammissibilità, la documentazione di cui alla lettera *f*).
4. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata in modalità telematica, in conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.

Articolo 8

Adempimenti comunali

1. Il SUAP, o in mancanza, la Camera di commercio territorialmente competente, provvede immediatamente alla trasmissione, in via telematica a Provincia e Regione, dell'istanza ricevuta e della relativa documentazione. Nel termine di 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza il SUAP trasmette altresì a Provincia e Regione l'esito delle seguenti attestazioni e verifiche effettuate dal responsabile del procedimento:
- a) attestazione relativa alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
 - b) esito della verifica in ordine alla validità, ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 6, commi 3, 5 e 7 commi 1 e 3 del presente provvedimento;
2. Eventuali ritardi nella conclusione del procedimento di autorizzazione commerciale causati dal mancato tempestivo invio della documentazione di cui al comma 1 non sono imputabili a Provincia e Regione.
3. Il SUAP, su indicazione del responsabile del procedimento, qualora diverso dal responsabile del SUAP, può richiedere eventuali integrazioni documentali a chiarimento o a supporto della documentazione prodotta sino alla data di svolgimento della conferenza istruttoria di cui al successivo articolo 11, comma 5, salvo che non emerga successivamente la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.

4. Il responsabile del procedimento, entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 11, comma 4, provvede agli adempimenti istruttori di propria competenza, con particolare riferimento alla sussistenza della conformità urbanistica, edilizia, ambientale e di viabilità.

Riguardo ai profili edilizi, la conferenza di servizi, ai fini della deliberazione in ordine all'istanza di autorizzazione commerciale, verifica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale, la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio sulla base di quanto accertato dal comune.

5. Il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare i controlli in materia di dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

6. Il responsabile del procedimento provvede all'indizione della conferenza di servizi con le modalità previste dal successivo articolo 11.

Articolo 9

Adempimenti provinciali

1. La Provincia, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di commercio, provvede ad istruire l'istanza di autorizzazione commerciale entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 11, comma 4 con particolare riferimento agli aspetti territoriali, ambientali e di viabilità di interesse provinciale.

2. La Provincia può richiedere al SUAP procedente chiarimenti o eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per lo svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

Articolo 10

Adempimenti regionali

1. La Regione, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di commercio, provvede ad istruire l'istanza di autorizzazione commerciale entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 11, comma 4.

2. La Regione può chiedere al SUAP procedente chiarimenti o eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per lo svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

3. La Regione stabilisce mensilmente il calendario delle conferenze di servizi di cui all'articolo 11, che hanno luogo presso gli uffici della Giunta regionale in Venezia, Palazzo Grandi Stazioni, Cannaregio 23.

4. Al Dirigente Regionale della Direzione Commercio è riservato il compito di coordinare il calendario delle sedute predisponendo apposito ordine del giorno.

Articolo 11

Funzionamento della Conferenza di servizi.

1. Il responsabile del procedimento, in qualità di autorità procedente, indice la Conferenza di servizi in base al calendario stabilito dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, con le modalità di seguito specificate.

2. La convocazione della conferenza è effettuata con modalità telematica dal SUAP competente nei confronti della Provincia e della Regione;
3. La comunicazione della convocazione viene altresì trasmessa con modalità telematica al soggetto richiedente.
4. La Conferenza di servizi in sede decisoria si svolge in seduta pubblica entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale.
5. La Conferenza di servizi in sede decisoria ha luogo previo svolgimento, in seduta non pubblica, di una conferenza istruttoria fra le amministrazioni aventi diritto di voto, di regola presso gli uffici della Direzione commercio.
6. La Conferenza di servizi è presieduta dal rappresentante del Comune procedente, mentre le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della medesima amministrazione comunale procedente. Il segretario verifica la presenza e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni
7. La Conferenza di servizi si svolge con le seguenti modalità:
 - a) i relatori di cui all'articolo 5, comma 4, di Comune, Provincia e Regione illustrano le istruttorie di competenza delle rispettive amministrazioni;
 - b) i rappresentanti delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria, sulla base delle risultanze istruttorie di rispettiva competenza, esprimono la propria motivata valutazione decidendo nel merito, secondo il seguente ordine di votazione: Comune, Provincia e Regione;
 - c) assunte le predette decisioni la seduta si chiude con una deliberazione, adottata a maggioranza degli aventi diritto con il parere favorevole della Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge regionale;
 - d) si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza ovvero non abbia comunicato il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza.
8. La deliberazione della conferenza di servizi indica:
 - a) la tipologia e l'ubicazione specifica della grande struttura di vendita;
 - b) la superficie di vendita per gli esercizi singoli ripartita per settore merceologico e, per i centri commerciali, la superficie di vendita globale, la ripartizione della superficie in esercizi e l'articolazione merceologica della stessa;
 - c) la superficie complessiva destinata alle altre finalità commerciali quali magazzini, depositi delle merci, uffici e servizi ed aree coperte comuni;
 - d) la dotazione minima di standard di area libera e parcheggio;
 - e) il termine di attivazione dell'esercizio nel limite previsto dall'articolo 19 della legge regionale;
 - f) eventuali prescrizioni per la realizzazione dell'iniziativa;
 - g) ulteriori prescrizioni individuate dal regolamento regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale.
9. La deliberazione della conferenza di servizi costituisce il necessario presupposto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale costituisce a sua volta

condizione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente titolo edilizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale.

10. La Conferenza di servizi si conclude con la formazione di apposito verbale, redatto in modo conciso dal segretario.

11. Dal verbale di cui al comma precedente devono risultare:

- a) l'indicazione dei rappresentanti e dei relatori amministrativi o tecnici delle amministrazioni a partecipazione obbligatoria, nonché degli altri soggetti eventualmente presenti;
- b) l'oggetto in riferimento al quale la Conferenza di servizi è stata convocata;
- c) tutte le procedure di competenza dei soggetti convocati;
- d) le decisioni e la deliberazione assunte con l'indicazione delle relative motivazioni.

11. Il verbale deve essere sottoscritto esclusivamente dai soggetti a partecipazione obbligatoria e ad esso devono essere allegate le istruttorie di competenza delle singole amministrazioni, nonché gli atti di legittimazione di ciascun rappresentante..

12. La Conferenza di servizi non viene indetta nel caso di rinuncia del richiedente, ovvero nel caso di nullità, irricevibilità ed inammissibilità dell'istanza di autorizzazione commerciale, accertate dal comune che adotta i relativi provvedimenti e li comunica tempestivamente all'interessato, alla Provincia e alla Regione.

Articolo 12

Procedimento di autorizzazione per grandi strutture di vendita da ubicarsi sul territorio di più Comuni

1. In caso di istanza di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita ubicate o da ubicarsi nel territorio di più comuni, la responsabilità del procedimento, nonché l'espressione del voto in sede di Conferenza di servizi, sono rispettivamente affidate ad un unico soggetto, individuato ai sensi del comma 3, in rappresentanza dei Comuni interessati.

2. Il richiedente presenta contestualmente, a ciascuno dei Comuni interessati, l'istanza di autorizzazione, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, curando di allegare a ciascuno dei Comuni interessati la documentazione prevista dall'articolo 7, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 7;

3. Salvo diverso accordo, l'individuazione del Comune procedente, del responsabile del procedimento e del rappresentante dei Comuni è determinata, nell'ordine, in base ai seguenti parametri dell'intervento proposto:

- a) maggiore superficie di vendita;
- b) maggiore superficie commerciale;
- c) maggior volume del fabbricato;
- d) maggiore superficie a parcheggi;
- e) maggiore superficie del lotto;
- f) rango della viabilità (strada statale, regionale, provinciale, comunale, privata) che dà accesso alla struttura;

4. Al fine di consentire l'unitarietà della gestione della procedura e di rappresentanza in sede di conferenza, i Comuni interessati conferiscono specifico mandato ad uno dei Comuni o, in alternativa, possono stipulare convenzioni, ovvero aderire ad una delle altre forme associative previste dal capo V del decreto legislativo n. 267 del 2000. In ogni caso il voto del Comune rappresentante è espresso sulla base di un'unica volontà di tutti i Comuni interessati: qualora non vi sia unanimità, il voto si intende negativo. La documentazione relativa al titolo di rappresentanza di cui sopra è allegata al processo verbale di conferenza.
5. Qualora l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 interessi più Province ovvero più strutture associative di Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni previste dai commi precedenti, in quanto compatibili.
6. Nei termini richiamati dall'articolo 11, il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito della conferenza di servizi. In caso di esito positivo le autorizzazioni sono rilasciate da ciascun Comune, secondo il criterio della competenza per territorio.

Articolo 13

Rilascio del provvedimento finale

1. Il procedimento di autorizzazione si conclude con il rilascio da parte della competente autorità comunale, nel termine di 30 giorni dalla data di svolgimento della conferenza di servizi e comunque nel termine non superiore a 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione commerciale, del provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego di autorizzazione sulla base della deliberazione della Conferenza di servizi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, emanato in conformità alla deliberazione della Conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta Conferenza.
3. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale, costituisce condizione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente titolo edilizio, i cui presupposti sono verificati dalla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 8 del presente provvedimento.

Articolo 14

Accesso alla documentazione

1. I soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione inerente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. A tale scopo, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione comunale competente non disponga diversamente, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza presso il SUAP competente per territorio.

3. L'istanza deve contenere o comunque rendere evidenti le generalità del richiedente, nonché le motivazioni della richiesta e tutte le possibili indicazioni utili ad un celere reperimento del documento.
4. Il SUAP, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, è tenuto a dare comunicazione in via telematica ai soggetti controinteressati. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono presentare una motivata opposizione, per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il SUAP provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
5. Il SUAP, valutate le motivazioni dell'istanza, invita i richiedenti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, a prendere visione della documentazione afferente allo specifico procedimento nonché, se richiesto, ad estrarne copia.
6. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale o comunque carente, e la conoscenza dei documenti richiesti possa impedire o ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa, il SUAP ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative; in tali casi il differimento sarà comunicato all'interessato per iscritto indicando i motivi dello stesso.
7. Il SUAP nega l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e parchi commerciali che, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale, sono disciplinati dalle norme di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, si applicano le disposizioni concernenti il procedimento di conferenza di servizi di cui al Capo VI della medesima legge regionale n. 15 del 2004, come attuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1417 del 6 settembre 2011.

Articolo 16

Disposizioni finali e sull'applicazione della disciplina

1. Alla disciplina del procedimento di autorizzazione per grandi strutture di vendita di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Ad eccezione dell'articolo 15, le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano successivamente all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale.